

STATUTO
ASSOCIAZIONE PRESIDI DEL LIBRO

Art. 1 - Costituzione, Sede.

È costituita una Associazione culturale denominata "**Presidi del Libro**", d'ora in poi denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede presso la Biblioteca "De Gemmis" - Strada Lamberti 3 - 70122 Bari.

Art. 2 - Oggetto e Scopo.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere la lettura (intesa in senso ampio come lettura di libri e di ogni linguaggio narrativo) quale indispensabile strumento e motore di crescita culturale e civile.

L'Associazione, per raggiungere tale proposito, promuove esperienze che vanno nel senso dell'aggregazione culturali, soprattutto nei centri urbani di piccole dimensioni e nei grandi quartieri cittadini specialmente dove non sono presenti iniziative di animazione culturale del territorio e della cittadinanza.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, coordina e realizza progetti di promozione della lettura, seminari di approfondimento, corsi di formazione, tavole rotonde, convegni, mostre, festival, fiere letterarie e culturali, premi letterari, borse di studio e ogni altra forma di incontro.

Per gli stessi scopi, l'Associazione intende, altresì, coinvolgere enti pubblici e privati che, per le proprie competenze, possono svolgere una funzione di stimolo alla lettura e di supporto alle attività e alle finalità dell'Associazione stessa in un'ottica di collaborazione sinergica: scuole, biblioteche, istituzioni pubbliche locali e nazionali, altre associazioni culturali, librerie, enti economici - come banche e imprese - che dedichino risorse ad attività culturali, associazioni professionali, sociali, politiche, giornali, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione.

L'Associazione contribuisce alla crescita sociale e culturale del territorio con le iniziative che ritiene più congrue.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni remunerate di terzi, e potrà pure assumere dipendenti.

L'Associazione non potrà svolgere attività di tipo commerciale, se non nei limiti previsti dall'art.148 D.P.R. 917/1986.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - Attività

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione lavora su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di Aderenti. Gli aderenti potranno costituire un Presidio sul proprio territorio. La costituzione del Presidio deve essere approvata dagli organi direttivi dell'Associazione e ratificata

dall'Assemblea Generale.

L'Associazione disciplinerà le regole dei Presìdi sul territorio attraverso la "Carta dei Presìdi" che verrà aggiornata almeno ogni due anni e approvata dall'Assemblea Generale.

Gli Aderenti potranno diventare Soci Ordinari dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi di gestione e dal fondo iniziale di euro 50.000,00.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei soci;
- b) dalle quote di adesione se stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- e) dalla rendita del patrimonio;
- f) da contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 5 - Associati.

I soci dell'associazione si distinguono in:

a) Ordinari:

ciascun associato ordinario che sia in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto di voto nell'Assemblea.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea a maggioranza assoluta potrà deliberare l'ammissione di nuovi Soci Ordinari tra persone fisiche, Enti pubblici e privati, Associazioni, Aziende, Imprese che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 6 e che, non avendo interessi in contrasto con quelli dell'Associazione, intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

b) **Onorari:** l'Associazione potrà attribuire la qualifica di Socio onorario ad Enti, Associazioni, Aziende, Imprese e personalità, che si siano particolarmente contraddistinte nei settori in cui opera l'Associazione. I soci onorari avranno gli stessi diritti degli Ordinari ma non pagheranno quote di iscrizione.

c) **Aderenti:** sono i singoli Presìdi sul territorio rappresentati da persone fisiche. Gli Aderenti condividono lo scopo sociale dell'Associazione e non hanno diritto di voto.

d) **Sostenitore:** persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati che vogliono sostenere economicamente l'attività dell'Associazione. Non partecipano alla vita associativa e non hanno diritto di voto.

Art. 6 - Ammissione, quote, recesso.

L'ammissione dei nuovi soci ordinari che ne facciano domanda in forma scritta verrà deliberata

dal Consiglio Direttivo o da organismo da questo delegato e ratificata dall'Assemblea dei componenti, su presentazione di almeno un Socio Ordinario.

Le quote sociali sono proposte annualmente dal Consiglio Direttivo in carica e approvate dall'Assemblea dei soci sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione per l'esercizio delle attività sociali.

La facoltà di recesso da parte dei Soci Ordinari potrà essere esercitata con lettera raccomandata, con pec o semplice e-mail indirizzata al Presidente prima della scadenza di ogni esercizio annuale; potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica delle entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione.

Le quote e contributi associativi non sono cedibili.

Il socio che sia moroso in ordine al pagamento di due annualità della quota associativa annuale, non può esercitare il diritto di voto in assemblea.

Lo stesso socio a seguito della verifica della morosità protrattasi per due annualità, sarà escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi Aderenti che ne facciano domanda in forma scritta verrà deliberata dal Consiglio Direttivo o da organismo da questo delegato e ratificata dall'Assemblea dei componenti.

La facoltà di recesso da parte degli Aderenti potrà essere esercitata con lettera raccomandata, con pec o semplice e-mail indirizzata al Presidente prima della scadenza di ogni esercizio annuale; potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica delle entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione. Lo stesso Aderente a seguito della verifica, da parte del Consiglio Direttivo, del mancato rispetto della "Carta dei Presidi", può essere escluso dall'associazione con delibera dello stesso.

Art. 7 - Organi.

L'Assemblea è sovrana e gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili dai soci secondo il criterio del voto singolo.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- i Comitati Esecutivi regionali;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali avranno durata biennale e i componenti degli organi potranno essere rieletti.

Art. 8 - Assemblea.

All'Assemblea partecipano i soci in regola con la quota sociale. Il voto è espresso o personalmente o per il tramite di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque Soci.

L'Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività, fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci. È ammessa la riunione in audio-video conferenza.

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici), di Consiglieri eletti dall'Assemblea per la durata di un biennio dalla sua elezione. La maggioranza del Consiglio Direttivo è costituita da soci pubblici.

La Regione Puglia, in quanto socia, designa un componente nell'ambito del Consiglio Direttivo nella quota pubblica.

È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere da lui delegato, che ne dispone la convocazione fissandone gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie di ordinaria amministrazione, predispone il Bilancio di previsione e consuntivo, fissa le quote sociali, delibera sull'attuazione dei programmi, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa, compresa l'ammissione dei nuovi soci, e l'esclusione dei soci morosi.

Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti attribuendo loro particolari deleghe. Il Consiglio può nominare un Direttore, fissandone compiti ed eventuale retribuzione.

Fino alla prima elezione del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Art. 10 - Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero variabile di Consiglieri, da 3 (tre) a 9 (nove), e dà corso alle direttive strategiche elaborate dal Consiglio Direttivo nella gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 11 - Comitato Esecutivo regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto da un numero variabile di soci, da 3 (tre) a 9 (nove), e dà corso alle direttive strategiche elaborate dal Consiglio Direttivo nella gestione ordinaria delle attività dell'Associazione dei singoli territori regionali italiani.

Art. 12 - Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, provvede alla tutela degli interessi dell'Associazione e ne sorveglia l'attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni che si occupano degli ambiti di cui all'art. 2. La carica del Presidente ha durata biennale.

Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo dell'Associazione e successivamente dall'assemblea dei soci fra i soci presenti nello stesso organo che abbiano un'anzianità all'interno dell'associazione di almeno 5 (cinque) anni. Gli spetterà di diritto un posto nel Consiglio Direttivo

nella quota spettante ai privati se nominato tra i soci privati o nella quota pubblica se nominato tra i soci pubblici.

Il Presidente può nominare un Comitato esecutivo per la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente può nominare uno o più comitati esecutivi regionali per la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione sul territorio sentiti i Presìdi locali.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente.

Il Presidente può delegare a quest'ultimo determinate attribuzioni, precisandone i poteri.

Art. 13 - Sedute degli organi.

Il **Consiglio Direttivo** delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è espresso personalmente.

È ammessa la riunione del Consiglio Direttivo in audio-video conferenza.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 7 giorni di preavviso a mezzo di posta ordinaria, e-mail o PEC nel caso in cui i destinatari siano enti pubblici.

L'**Assemblea** è costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le delibere, se non diversamente specificato nel presente Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo richiesta di almeno un terzo dei partecipanti di procedere a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 7 giorni di preavviso a mezzo di posta ordinaria, e-mail o PEC nel caso in cui i destinatari siano enti pubblici.

In caso di urgenza è prevista la convocazione con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Le specifiche modalità relative alle votazioni ed allo svolgimento delle operazioni di voto saranno meglio previste in un regolamento interno che verrà approntato dall'assemblea dei soci.

Art. 14 - Anno finanziario.

L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

All'inizio o al termine di ogni esercizio il Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. L'eventuale eccedenza attiva potrà essere accantonata in apposito fondo per essere utilizzata negli anni successivi al fine di perseguire gli scopi sociali.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, all'uopo convocata, costituita alla presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 16 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci.

È deciso dall'Assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno la metà dei Soci e con deliberazione presa a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 17 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 18 - Disposizione finale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.